

N. 15/2021 C.P.



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE – FALLIMENTARE

riunita in camera di consiglio del giorno 10.11.2021 nelle persone dei signori Magistrati

Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda	Presidente
Dott.ssa Caterina Giovanetti	Giudice relatore
Dott. Alberto Crivelli	Giudice

ha pronunciato *ex art.* 161, commi 6 e 10, ed art. 162 L.F. il seguente

DECRETO

Nel procedimento *ex art.* 161, comma 6, L.F. iscritto al n. 15/2021 C.P.

PROMOSSO DA

IMMOBILIARE ALBATROS S.R.L. (C.F. e P.IVA 04096260965), con sede legale in Monza, alla via Antonio Gramsci n. 10, in persona dell'amministratore unico, sig. Maggioni Rino (C.F. MGG RNI 41D21 G027Z), residente in Monza, al viale Ugo Foscolo n. 50, ed elettivamente domiciliato in Milano, alla via De Amicis n. 40, presso lo studio dell'avv. Mattia Alessandro Conti (C.F. CNT MTL 77E26 E951T) del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 01.07.2021 ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. IMMOBILIARE ALBATROS S.R.L. ha chiesto al Tribunale l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositando i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti;
- con decreto in data 21.7.2021 non pendendo istanze di fallimento il Tribunale assegnava alla concordante il termine di 90 giorni per il deposito della domanda del piano e della relativa



documentazione, nominando all'uopo il dott. Ernesto Conforti in qualità di Commissario giudiziale e disponendo l'obbligo di informative periodiche;

- la società depositava la prima informativa mensile ai sensi dell'art. 161, comma 8, L.F., esponendo l'insussistenza di operazioni incidenti né sull'attivo né sul passivo (eccezion fatta per la notifica di un estratto conto relativo alla posizione debitoria della società nei confronti del Comune di Monza per i tributi ICI 2008-2013) e dando atto della nomina dei consulenti incaricati della redazione del piano;
- il Commissario giudiziale, nel parere di competenza, rilevava preliminarmente l'omesso deposito di determina con le formalità previste dall'art. 152, comma 3, L.F., omissione di cui informava la ricorrente, in secondo luogo, dava atto di non aver ricevuto dalla società medesima idonea e completa documentazione contabile e i mandati conferiti agli *advisors*;
- la società ricorrente, con la seconda informativa, dichiarava di non aver compiuto operazioni incidenti né sull'attivo né sul passivo, eccezion fatta per le spese relative alle utenze sostenute direttamente dall'amministratore, e depositava la documentazione contabile relativa all'anno 2021;
- il Commissario giudiziale, esaminata la seconda informativa, rilevava: (i) l'assenza di informazioni sull'esito dell'asta del 22.7.2021 quanto alle operazioni incidenti sull'attivo; (ii) l'avvenuto pagamento delle forniture di energia elettrica e acqua (per totali € 2.227,02) relative all'immobile sito in Monza, via Ugo Foscolo (oggetto dell'esecuzione immobiliare), che pur di proprietà sociale risulta occupato senza titolo dal Sig. Maggioni Rino e dalla Sig.ra Dozio Ines, rispettivamente amministratore/socio e socia della Immobiliare Albatros S.r.l.; (iii) l'omessa produzione dei mandati conferiti agli *advisors*; (iv) l'omessa produzione di determina valida ai sensi dell'art. 152, terzo comma, L.F.; (v) l'omessa informazione e documentazione circa le attività prodromiche e strumentali, anche in corso, relative alla predisposizione della proposta, del piano e dell'attestazione;
- con decreto del 06.10.2021 il Tribunale, dato atto delle criticità rilevate dal Commissario giudiziale, ed in particolare del vizio formale della determina di cui all'art. 152 L.F., nonché della



genericità delle informative prodotte dalla società ricorrente, tali da eludere la *ratio* dell'obbligo imposto dall'art. 161, comma 8, L.F., fissava udienza ex artt. 162 e 15 L.F. per il 10.11.2021, anche ai fini dell'istruttoria prefallimentare;

- in data 09.11.2021 la società Immobiliare Albatros S.r.l. depositava istanza di rinuncia alla domanda di concordato preventivo;
- all'udienza del 10.11.2021 la società rilevava l'impossibilità di produrre la documentazione richiesta, riportandosi all'istanza di rinuncia, ed il Pubblico Ministero chiedeva di dichiararsi l'inammissibilità della domanda, con contestuale accoglimento della propria istanza di fallimento, in presenza dei presupposti;

A fronte della rinuncia depositata dalla società concordante il ricorso va dichiarato inammissibile

P.Q.M.

Visto l'artt. 162 L.F.

dichiara l'inammissibilità della procedura *ex art.* 161, sesto comma, L.F. iscritto al n. 15/2021 C.P. promossa da **IMMOBILIARE ALBATROS S.R.L.** (C.F. e P.IVA 04096260965), con sede legale in Monza, alla via Antonio Gramsci n. 10, in persona dell'amministratore unico, sig. Maggioni Rino (C.F. MGG RNI 41D21 G027Z);

si riserva di decidere con separata sentenza sull'istanza di fallimento.

Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile, in data 10.11.2021.

Si comunichi.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Caterina Giovanetti

Il Presidente

Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda

